



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: “Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l.” con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, P. Iva 03864430792. Rinnovo dell’accreditamento per n. 20 posti letto a ciclo continuativo, n. 20 prestazioni a ciclo diurno, n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo.

Codice Proposta: 77767

N°. 369 DEL 19/12/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 2 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025, acquisita al protocollo con n. 838201 del 04/11/2025, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 fermo restando la procedura in corso di cui al secondo e terzo periodo del medesimo comma 88;

VISTA la suddetta delibera del Consiglio dei Ministri con la quale si sono confermati i contenuti del mandato commissariale affidato con la deliberazione del 4 novembre 2021, come integrato con deliberazione del 23 dicembre 2021;

VISTA la sopra richiamata delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stata confermata la nomina dei subcommissari dott. Ernesto Esposito e ing. Iole Fantozzi di cui alle deliberazioni del 23 dicembre 2021, del 22 giugno 2022 e del 18 settembre 2023;

PREMESSO che:

- "Fondazione Betania Onlus" con sede nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21 è stata accreditata con DPGR n.1/2011 per n. 40 posti letto a ciclo continuativo, n. 20 prestazioni a ciclo diurno, n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera;

-con DCA n. 167 del 29/11/2022 è stato volturato l'accreditamento istituzionale, dalla "Fondazione Betania Onlus", sita in Via Molise n.21, nel Comune di Catanzaro (CZ) in favore della società "Karol Betania Strutture Sanitarie Srl." con sede legale in Via Molise n.21, nel Comune di Catanzaro (CZ) per le seguenti prestazioni di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera:

n.40 p.l. a ciclo continuativo;

n.20 prestazioni a ciclo diurno;

n.38 prestazioni/die ambulatoriali singole;

n.38 prestazioni/die di gruppo;

accreditate con DPGR n.1/2011.

CONSIDERATO che, l'art.11, comma 7, della legge regionale 24 del 18 giugno 2008 dispone che l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima dalla data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda sanitaria competente;

ATTESO CHE:

- con pec del 16/03/2022, rettificata con pec del 27/05/2022, prot. n. 252293 di pari data, Fondazione Betania Onlus, che all'epoca gestiva la struttura riabilitativa con sede in via Molise, n. 21 nel comune di Catanzaro, ha comunicato il temporaneo trasferimento presso la predetta struttura degli ospiti della Casa della Carità Don Nicola Paparo, accreditata per n. 20 p.l. di RSA/A, con sede operativa in loc. Madonna dei Termini nel comune di Gasperina (CZ), per lavori di manutenzione straordinaria;

-con nota prot. n. 146299 del 24/03/2022, il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, nel prendere atto della predetta comunicazione ha espresso il nulla osta al trasferimento temporaneo degli ospiti presso la struttura di via Molise, n. 21 nel comune di Catanzaro;

PRESO ATTO CHE con istanza acquisita al prot. n. 300072 del 28/06/2022, Fondazione Betania Onlus ha chiesto il rinnovo triennale dell'accreditamento per n. 40 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo continuativo, n. 20 posti di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo diurno, n. 38 prestazioni di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni/die di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatorio di gruppo;

DATO ATTO CHE il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, all'esito dell'iter istruttorio,

con nota prot. n. 301871 del 29/06/2022 ha trasmesso all'Organismo Tecnicamente Accreditante ("OTA"), competente ai sensi del DCA n.95/2019, la documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo del predetto accreditamento, dandone comunicazione alla parte istante in ossequio all'art. 7 e ss. della legge n. 241/90;

RICHIAMATO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022, nella parte in cui dispone che *<il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso>*;

CONSIDERATO che con pec del 04/12/2023, acquisita al prot. n. 539364 di pari data, è stato trasmesso il verbale di verifica finale, a cura dell'Ufficio di Coordinamento OTA, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso gli accertamenti svolti presso "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, "per le seguenti attività: n. 40 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo continuativo, n.20 posti di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo diurno, n.38 prestazioni/die di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatoriali singole, n.38 prestazioni/die di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatorio di gruppo, attestando il non possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accREDITAMENTO in quanto presenti non conformità relative alla dotazione organica del personale;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 574809 del 21/12/2023, rettificata dalla nota prot. 587685 del 29/12/2023, sono stati inviati, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'accREDITAMENTO;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 40314 del 22/01/2024 "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, ha richiesto il riesame dell'istanza di accREDITAMENTO, contestando la valutazione espressa dall'OTA sulla dotazione organica in possesso per le prestazioni di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera (CRE021) di cui, n. 40 p.l. a ciclo continuativo, n. 20 p.l. a ciclo diurno, n. 38 prestazioni/die ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni/die ambulatoriali di gruppo;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 50435 del 25/01/2024, il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare, ha richiesto all'OTA, entro il termine di trenta giorni, il riesame della procedura di verifica, sia sulla compatibilità e congruità della dotazione organica della struttura in oggetto, sia sulla permanenza/mantenimento dei requisiti di legge per il rinnovo dell'accREDITAMENTO;

CONSIDERATO CHE con pec del 19/03/2024, acquisita al prot. n. 207240 di pari data, è stato trasmesso il verbale di riesame di verifica finale, recante le risultanze dell'audit effettuato, concernente la tipologia di attività in interesse;

- l'Organismo verificatore ha concluso gli accertamenti svolti presso "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, "confermando il non possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accREDITAMENTO;

ATTESO CHE:

-con DCA n. 270 del 24/09/2024 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha rigettato l'istanza di rinnovo accREDITAMENTO per le prestazioni di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera di cui n. n.40 p.l. a Ciclo Continuativo, n.20 posti a Ciclo Diurno, n.38 prestazioni/die ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni/die ambulatoriali di gruppo alla struttura sanitaria privata "Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera" gestita dalla società "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, per assenza dei requisiti organizzativi, per come attestato dall'OTA nei verbali prot. n. 539364 del 04/12/2023 e prot. n. 207240 del 19/03/2024 e per l'effetto dichiarare la predetta struttura decaduta dall'accREDITAMENTO per n. 40 p.l. a Ciclo Continuativo, n.20 posti a Ciclo Diurno, n.38 prestazioni/die ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni/die ambulatoriali di gruppo;

PRESO ATTO CHE:

- la società Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l. ha avanzato ricorso dinanzi al TAR Calabria per l'annullamento del DCA n. 270/2024, in ordine al quale il Presidente del TAR ha pronunciato il Decreto n. 611 del 02/10/2024 con accoglimento della domanda ex art. 56 c.p.a. e, per l'effetto, sospensione

dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

- con ordinanza cautelare n. 738/2024 il TAR Calabria ha assegnato alle Amministrazioni intimatè il termine di 60 gg., prorogati di ulteriori 60 gg. con Ordinanza TAR 442 del 03/03/2025 , su richiesta, per la rideterminazione sull'istanza di rinnovo accreditamento;

TENUTO CONTO CHE, in esecuzione alla predetta Ordinanza TAR, con pec del 18/04/2025, acquisita al prot. n. 265479 di pari data, è stato trasmesso dall'OTA il verbale di verifica finale, recante la rideterminazione sul possesso dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento, nel quale l'Organismo verificatore ha concluso in termini positivi gli accertamenti svolti presso "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, accertando *"il POSSESSO/MANTENIMENTO dei requisiti per il rinnovo dell'accreditamento per le seguenti attività:*

n.40 p.l. di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a Ciclo Continuativo;

n.20 prestazioni di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a Ciclo Diurno;

n.38 prestazioni/die di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatorio Individuale;

n.38 prestazioni/die di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera Ambulatorio di Piccolo Gruppo,

ma evidenziando che n. 20 posti letto di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo sono utilizzati dagli ospiti della RSA/A denominata Casa della Carità Don Nicola Paparo, con sede operativa nel comune di Gasperina (CZ) in loc. Madonna dei Termini, snc, in quanto presso quest'ultima sede sono in corso lavori di manutenzione straordinaria;

ATTESO CHE:

- con nota prot. n.356540 del 21/05/2025 sono stati comunicati al Legale Rappresentante della società "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo accreditamento limitatamente ai n. 20 posti letto di Riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo poiché temporaneamente utilizzati dalla struttura Casa Don Nicola Paparo;

-con pec del 29/05/2025, acquisita al prot. n. 391660 del 30/05/2025 sono state formulate dal legale, in nome e per conto della "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l.", osservazioni non rilevanti al fine di superare la criticità rappresentata dall'indisponibilità, in capo alla predetta società, dei n. 20 posti letto, che attualmente ospitano i pazienti della Casa Don Nicola Paparo di Gasperina;

RITENUTO di dover procedere alla rideterminazione sull'istanza di rinnovo dell'accreditamento, anche alla luce della richiesta, prot. n. 262596 del 17/04/2025 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di urgenti notizie in merito all'esecuzione o meno delle Ordinanze del TAR Calabria n. 738/2024 e n. 442/2025;

PRESO ATTO della sentenza n. 01438 del 04/09/2025 con la quale il TAR Calabria ha accolto il ricorso della società Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l. e, per l'effetto, ha annullato il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 24 settembre 2024, n. 270;

PRECISATO CHE il rinnovo accreditamento è compatibile, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., con gli indirizzi di programmazione regionale stabiliti con il DCA n. 197 del 12/07/2023;

VISTO l'art. 14-bis della legge regionale n. 24/2008, per come introdotto dalla legge n. 22/2022;

VISTI:

- l'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i "accreditamento istituzionale";

- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"

- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;

- il D.D.G. n.11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";

-il DCA n.62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;

- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;

- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;

- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della

Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);

-la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, che all’art. 15 ha modificato il comma 7 dell’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;

VISTI:

-il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022”, la legge n. 18 del 23/02/2024 che ha prorogato al 31 dicembre 2024 e l’art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202, che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

-il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto “Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante “Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

VISTO l’articolo 36 della legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023);

VISTO il DCA n. 28 del 05/02/2025 che, in ossequio al D.L. n. 202/2024, ha differito al 31/12/2025 i termini di cui al DCA n. 326 del 28/10/2024 per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

ATTESO che:

- la conversione nella legge n. 15/2025 del Decreto legge n. 202/2024 ha ulteriormente prorogato al 31/12/2026, il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

-con DCA n. 231 del 21/05/2025, in ossequio alla predetta legge, sono stati differiti al 31/12/2026 i termini previsti nel DCA n. 326 del 28/10/2024 per l’adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 quater, co.7 e 8 quinquies co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, prot.n.

PR_CZUTG_Ingresso_0089994_20250902 relativa alla società “Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l.” con sede legale nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21;

PRECISATO che è decorso il termine dei trenta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 88 del D. Lgs.n. 159/2011 per l’acquisizione della certificazione senza aver ricevuto riscontro sulla Banca Dati Nazionale Unica, si procede sotto condizione risolutiva, avendo acquisito agli atti l’autocertificazione, provvedendo alla eventuale revoca dell’accreditamento qualora dovessero essere comunicate informazioni interdittive ai sensi del predetto Decreto Legislativo;

ATTESO che con nota prot. n. 710508 del 26/09/2025 il competente settore del Dipartimento Salute e Welfare ha provveduto ad inviare la richiesta di rilascio certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale della “Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l.” alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Catanzaro, che ha dato riscontro inviando la relativa certificazione con pec del 01/10/2025, acquisita agli atti con prot. n.723794 di pari data, dalla quale non risultano cause ostative al rilascio del rinnovo dell’accreditamento delle attività sanitarie di che trattasi;

ACQUISITE:

-le autocertificazioni antimafia relative al rappresentante legale e ai soci della società in esame, prot. n. 858362 del 11/11/2025, depositate in atti, nelle quali si attesta la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n.159/2011;

- l’autocertificazione del Legale Rappresentante della Struttura in esame relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l’amministrazione e soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti al prot. 858362 del 11/11/2025;

VISTE le ricevute di pagamento effettuate dalla Struttura sanitaria in questione, in data

16/04/2025, dell'importo di € 1734,06 quale tassa di concessione regionale per rinnovo accreditamento, depositata in atti per n. 20 prestazioni a ciclo continuativo, di € 1734,06 per n. 20 prestazioni a ciclo diurno, di € 334,67 per n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera;

CONSIDERATO che l'accertamento della predetta somma sul cap E0110110201 del bilancio regionale ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. è di competenza del Settore n.5 "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

DE CRE T A

DI DARE ATTO che con il verbale di verifica finale, trasmesso con pec del 18/04/2025, acquisita al prot. n. 265479 di pari data, l'Organismo Tecnicamente Accreditante attesta, in capo alla "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, P. Iva 03864430792, il possesso dei requisiti per n. 40 posti letto a ciclo continuativo, n. 20 prestazioni a ciclo diurno, n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera, evidenziando che n. 20 posti letto di riabilitazione estensiva extraospedaliera a ciclo continuativo non sono disponibili, in capo alla predetta società, in quanto utilizzati dagli ospiti della RSA/A denominata Casa della Carità Don Nicola Paparo, con sede operativa nel comune di Gasperina (CZ) in loc. Madonna dei Termini, SNC, presso la quale sono in corso lavori di manutenzione straordinaria;

DI ACCOGLIERE l'istanza di rinnovo accreditamento acquisita al prot. n. 300072 del 28/06/2022, per n. 20 p.l. letto a ciclo continuativo, n. 20 prestazioni a ciclo diurno, n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera;

DI RINNOVARE, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza dell'accreditamento rilasciato con DCA n. 167 del 29/11/2022, l'accreditamento di "Karol Betania Strutture Sanitarie S.r.l." con sede legale e operativa nel comune di Catanzaro, in Via Molise, n. 21, P. Iva 03864430792, per n. 20 posti letto a ciclo continuativo, n. 20 prestazioni a ciclo diurno, n. 38 prestazioni ambulatoriali singole e n. 38 prestazioni ambulatoriali di gruppo di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera;

DI NON RINNOVARE, allo stato, l'accreditamento per n. 20 posti letto di Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo continuativo poiché temporaneamente utilizzati dalla struttura Casa Don Nicola Paparo, gestita dalla liquidazione giudiziale n. 11/2023 RG per Fondazione Betania Onlus, in quanto nella sede operativa del comune di Gasperina (CZ) sono in corso lavori di manutenzione straordinaria;

DI STABILIRE CHE:

-ai fini del rinnovo dell'accreditamento si è tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica al Dipartimento regionale Salute e Welfare ed all'A.S.P. territorialmente competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l.r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione,

fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere alla verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-l'accreditamento è soggetto a rinnovo ogni tre anni, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accreditamento, all'Azienda Sanitaria competente (art. 11 L.R. n. 24/2008 e s.m.i.; Reg. DCA n. 81/2016)

-che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-quater del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la renumerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 – quinquies, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento, nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Salute e Welfare, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Tasse Automobilistiche e Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri-Sistema delle Emergenze Urgenze;
- Azienda per il Governo della Sanità Regione Calabria-Azienda Zero;
- Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

DI PRECISARE che la necessità di non arrecare pregiudizio alla struttura integra l'urgenza di cui all'art. 3 comma 3 dell'Accordo del 17 dicembre 2009;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROSALBA BARONE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 2 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)